

Giovedì 3 settembre 2020

## IL CASO DEL GIORNO

### Integrazione dei motivi in appello in situazioni circoscritte

/ Antonino RUSSO

Nel procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie, mentre le memorie illustrative non possono costituire veicolo di nuovi **motivi di gravame** a sostegno della impugnazione dell'atto impositivo (poiché in ordine ad essi si determinerebbe un surrettizio prolungamento [...])

PAGINA 2

## IL PUNTO PROCEDURE CONCORSUALI

### Ammissione al passivo concorsuale del lavoratore anche per i contributi previdenziali

/ Saverio MANCINELLI

Nella considerazione che sulla retribuzione il dipendente subisce (anche) delle **ritenute** previdenziali, appare lecito interrogarsi se l'insinuazione al passivo del lavoratore, creditore di un'impresa [...]

PAGINA 8

## FISCO

### Per la prova del trasporto intra-Ue dichiarazione dell'acquirente flessibile

*Il contenuto è integrabile, il termine è ordinatorio ed è ammessa la dichiarazione riepilogativa*

/ Simonetta LA GRUTTA

A partire dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove disposizioni (art. 45-*bis* del Regolamento Ue 282/2011) armonizzate e semplificate in tema di **prova del trasporto** all'interno dell'Unione in occasione di cessioni intra-Ue; ciò al fine di rendere più agevole la verifica di uno dei presupposti essenziali per la qualificazione dell'operazione quale cessione intra-Ue di beni, non imponibile per il cedente e soggetta ad IVA ad opera del cessionario mediante inversione contabile.

A norma dell'art. 45-*bis* par. 1 lett. b) punto i) del regolamento, nel caso in cui il trasporto sia posto a carico dell'acquirente, questi è tenuto a fornire al venditore una **dichiarazione scritta** la quale attesti che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente o da un terzo per suo conto dove convenuto.

Più nel dettaglio, dalla dichiarazione devono risultare la data del rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, lo Stato membro di destina-

zione, la quantità e la natura dei beni, la data ed il luogo d'arrivo, i dati identificativi della persona che materialmente accetta i beni per conto dell'acquirente (ad es. un magazziniere, etc.). Inoltre, per i **mezzi di trasporto** è necessario riportare il numero che li identifica (e.g. numero di telaio, etc.). L'elencazione, contenuta nella norma, dei dati da riportare nella dichiarazione dovrebbe considerarsi esaustiva (i.e. tassativa) e non esemplificativa; tuttavia, non si rinvergono elementi per ritenere che tale contenuto non possa essere integrato con ulteriori elementi, qualora ciò possa essere utile, principalmente per una più rapida e precisa **identificazione delle merci** (anche al fine di renderla difficilmente refutabile dall'Amministrazione finanziaria). Ad esempio, le parti potrebbero trovare vantaggioso includere, in relazione alla quantità e natura dei beni, l'indicazione del lotto di produzione, del codice di matricola (in caso di macchinari), etc. Con riferimento al [...]

PAGINA 3

## IN EVIDENZA

Non tassata l'indennità sostitutiva di mensa erogata per il coronavirus

Il compenso incassato dai "minimi" a partita IVA chiusa è reddito diverso

Ammissibile la conciliazione sul licenziamento nonostante il blocco

## ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 9

## PROFESSIONI

### I commercialisti presentano le proprie richieste alla politica

/ Savino GALLO

Eliminazione delle sanzioni sui versamenti effettuati tra il 20 agosto e il 30 settembre, moratoria sui termini per le richieste dei benefici economici a fondo perduto, [...]

PAGINA 6



# Integrazione dei motivi in appello in situazioni circoscritte

È ammessa quando in primo grado non è stata possibile l'integrazione

/ Antonino RUSSO

Nel procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie, mentre le [memorie illustrative](#) non possono costituire veicolo di nuovi **motivi di gravame** a sostegno della impugnazione dell'atto impositivo (poiché in ordine ad essi si determinerebbe un surrettizio prolungamento dei termini per la proposizione del ricorso), i **motivi aggiunti**, di cui all'[art. 24](#) del DLgs. n. 546/1992 sono ammessi con le modalità di notificazione e nelle sole peculiari ipotesi previste da tale norma, cioè quando la loro proposizione sia resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per opera della Commissione.

Ciò in ragione del fatto che il processo tributario rimane caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, cosicché l'indagine sul **rapporto sostanziale** è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado (Cass. n. 9637/2017).

In altre parole, cardine del sistema è il limite, in capo al giudice, dell'esame dei soli vizi di invalidità dedotti in [ricorso](#), il cui ambito può essere modificato solo con la già menzionata presentazione di motivi aggiunti e con il corollario che il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto dal DLgs. n. 546 del 1992, [art. 57](#), comma 2, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei **vizi d'invalidità** dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale (Cass. n. 31224/2017).

Nell'orbita di questo assetto è giunta la decisione della Corte di Cassazione n. [17373](#) del 19 agosto 2020, inappuntabile dal punto di vista logico-giuridico.

Il ricorso di ultima istanza era proposto dall'agente della riscossione, inteso a lamentare la violazione degli artt. 24 e 57 citati, per non aver la commissione tributaria regionale competente aver dichiarato **l'inammissibilità del motivo** di appello avanzato dal contribuente in ordine ai vizi dell'avviso di ricevimento della notifica della cartella impugnata. In aggiunta l'ente esattore lamentava la nullità della sentenza per violazione dell'[art. 112](#) c.p.c., atteso che il giudice di appello, invece di dichiarare l'inammissibilità dei motivi di gravame, si era invece pronunciato sulle doglianze

dell'appellante proposte **tardivamente**.

Dai precedenti fatti processuali si rilevava però come il concessionario della riscossione, in primo grado, avesse depositato il proprio atto di costituzione in giudizio, con i relativi documenti, compresa la relata di notifica della cartella impugnata, addirittura successivamente all'udienza di discussione ovvero quando la causa era stata **già posta in decisione** dal collegio in camera di consiglio.

Sulla scorta di questo rilievo, la Suprema Corte ha rimarcato, nella decisione dianzi richiamata, come il contribuente non fosse stato posto nella condizione di formulare motivi aggiunti avverso gli atti impugnati, stante l'assorbente circostanza del deposito di atti (per opera della controparte) ben oltre sia dei **termini fissati** per la sua costituzione in giudizio sia di quelli per la produzione – entro venti giorni prima dell'udienza di discussione – di nuovi documenti (DLgs. 546 del 1992, ex [art. 32](#) comma 1).

## Diverso il ruolo delle memorie illustrative

In base a queste premesse, i giudici di legittimità hanno ritenuto corretto l'operato del giudice di appello poiché, nel caso descritto, il primo atto difensivo con il quale il contribuente era stato posto in condizione di proporre motivi aggiunti avverso il prodromico atto impositivo concernenti i **vizi della notifica** della cartella impugnata, doveva necessariamente individuarsi proprio nel ricorso in appello innanzi alla commissione tributaria regionale, restando esclusa la lamentata inammissibilità dei motivi articolati nel detto atto.

Ciò detto va segnalato, per quel che riguarda il deposito di notifiche di atti prodromici, che – in tempi recenti – la Cassazione ha indicato l'ammissibilità della memoria depositata dal contribuente prima dello spirare del termine di cui al DLgs. 546 del 1992, [art. 32](#) comma 2 della questione relativa alla inesistenza o nullità della notifica dell'atto impositivo, in replica all'eccezione di inammissibilità del ricorso per **mancata impugnazione** nel termine di decadenza previsto formulata dall'Amministrazione, non determinando un'alterazione della *causa petendi* (Cass. n. [24305/2018](#)).



# Per la prova del trasporto intra-Ue dichiarazione dell'acquirente flessibile

Il contenuto è integrabile, il termine è ordinatorio ed è ammessa la dichiarazione riepilogativa

/ Simonetta LA GRUTTA

A partire dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove disposizioni ([art. 45-bis](#) del Regolamento Ue 282/2011) armonizzate e semplificate in tema di **prova del trasporto** all'interno dell'Unione in occasione di cessioni intra-Ue; ciò al fine di rendere più agevole la verifica di uno dei presupposti essenziali per la qualificazione dell'operazione quale cessione intra-Ue di beni, non imponibile per il cedente e soggetta ad IVA ad opera del cessionario mediante inversione contabile.

A norma dell'art. 45-bis par. 1 lett. b) punto i) del regolamento, nel caso in cui il trasporto sia posto a carico dell'acquirente, questi è tenuto a fornire al venditore una **dichiarazione scritta** la quale attesti che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente o da un terzo per suo conto dove convenuto.

Più nel dettaglio, dalla dichiarazione devono risultare la data del rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, lo Stato membro di destinazione, la quantità e la natura dei beni, la data ed il luogo d'arrivo, i dati identificativi della persona che materialmente accetta i beni per conto dell'acquirente (ad es. un magazziniere, etc.). Inoltre, per i **mezzi di trasporto** è necessario riportare il numero che li identifica (e.g. numero di telaio, etc.).

L'elencazione, contenuta nella norma, dei dati da riportare nella dichiarazione dovrebbe considerarsi esaustiva (i.e. tassativa) e non esemplificativa; tuttavia, non si rinvergono elementi per ritenere che tale contenuto non possa essere integrato con ulteriori elementi, qualora ciò possa essere utile, principalmente per una più rapida e precisa **identificazione delle merci** (anche al fine di renderla difficilmente refutabile dall'Amministrazione finanziaria). Ad esempio, le parti potrebbero trovare vantaggioso includere, in relazione alla quantità e natura dei beni, l'indicazione del lotto di produzione, del codice di matricola (in caso di macchinari), etc.

Con riferimento al **formato** – cartaceo e/o elettronico – da utilizzare per rendere ed eventualmente produrre all'Amministrazione finanziaria la dichiarazione, nulla è espressamente previsto dal regolamento. Tuttavia, considerato che le nuove norme sono state promosse dal legislatore in un'ottica, tra l'altro, di semplificazione in un contesto più ampio di modernizzazione del sistema dell'IVA anche mediante il ricorso, ove possibile, al c.d. "fisco telematico", si propende per interpretare il vuoto normativo come espressione della volontà di non porre vincoli e di ammettere che i documenti che costituiscono mezzi di prova, al fine che qui interessa, abbiano il formato che le parti, caso per caso, trovano più congeniale.

In tal senso si è pronunciata la Commissione Ue nelle Note esplicative "soluzioni rapide 2020" pubblicate a dicembre 2019 (par. 5.3.6.), invitando gli Stati membri ad adottare un approccio flessibile e a non imporre limitazioni rigorose circa il formato della dichiarazione, purché contenga i dati richiesti.

Quanto al **termine** per il rilascio del documento in parola, esso deve essere fornito entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui l'operazione è effettuata (in linea generale il momento della consegna o spedizione dei beni). Secondo quanto espresso dalla Commissione Ue nelle note esplicative, la finalità della disposizione è quella di stabilire un preciso lasso di tempo entro il quale l'acquirente deve adempiere tale obbligo.

Ciò nonostante, non sembra aderente allo spirito della norma ritenere che il termine debba considerarsi perentorio. Se così fosse, infatti, un ritardo da parte dell'acquirente comporterebbe per il venditore l'impossibilità di beneficiare della presunzione relativa posta dal regolamento. Per questa motivazione, secondo la Commissione, "anche se l'acquirente fornisce al venditore la **dichiarazione scritta** dopo la scadenza del termine, sarà possibile per il venditore avvalersi della presunzione, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni rilevanti di cui all'articolo 45 bis del RE".

L'impostazione è stata condivisa e recepita anche dall'Agenzia delle Entrate nella circ. n. [12/2020](#).

In ultimo, è opportuno chiedersi se, seppure con i dovuti accorgimenti, sia possibile rendere un'unica dichiarazione "rieppilogativa" che dia conto delle operazioni intervenute in un determinato periodo tra le medesime parti.

## Dovrebbe ritenersi ammissibile una dichiarazione "rieppilogativa"

Si ritiene che, in termini generali, anche in virtù dei sopra richiamati principi che hanno portato all'introduzione dei "quick fixes" si debba rispondere affermativamente, seppure con alcune **cautele**. La dichiarazione, infatti, potrà riguardare solo le operazioni avvenute nell'arco dello stesso mese solare. A titolo precauzionale, inoltre, fintantoché non vi siano pronunciamenti in merito, dovrebbe ritenersi ammissibile una dichiarazione "rieppilogativa", che dia conto distintamente delle singole operazioni intervenute tra le parti, ma non una dichiarazione "cumulativa", che dia conto solo delle quantità complessive. In senso conforme si è espressa Assonime (circ. n. 11/2020).



# Non tassata l'indennità sostitutiva di mensa erogata per il coronavirus

Rileva l'impossibilità di utilizzare il badge elettronico negli esercizi convenzionati chiusi per l'emergenza

/ Pamela ALBERTI

Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente l'**indennità sostitutiva** di mensa, pari a 5,29 euro, erogata ai dipendenti che non hanno potuto utilizzare il badge elettronico presso gli esercizi convenzionati chiusi a causa del coronavirus. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. [301](#) di ieri.

Nel caso di specie, un ente pubblico istante rappresenta che, per quanto riguarda la somministrazione del vitto al proprio personale amministrativo, riconosce un'indennità di 6 euro, legata al consumo del pasto e al rispetto di certe condizioni di orario, tramite l'utilizzo da parte del dipendente di un badge elettronico presso gli esercizi convenzionati. Tale fruizione ordinaria della card elettronica non è stata però possibile in questo periodo a seguito dell'emergenza **COVID-19**: il personale dipendente che ha prestato l'attività lavorativa presso la propria sede, non ha, infatti, potuto utilizzare il proprio badge elettronico per la somministrazione del vitto a causa della chiusura degli esercizi pubblici convenzionati.

Tanto premesso, si chiede quale sia il trattamento fiscale applicabile all'indennità sostitutiva, pari ad un importo giornaliero di 5,29 euro, che l'ente intende erogare ai dipendenti che non hanno potuto utilizzare il proprio badge elettronico.

L'[art. 51](#) comma 2 lettera c) del TUIR prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente "le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro **5,29**".

In merito alle suddette indennità sostitutive, la risoluzione Agenzia delle Entrate 30 marzo 2000 n. [41](#) ha specificato che l'esclusione di tali importi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente può riguardare

soltanto quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrono **contemporaneamente** le seguenti condizioni:

- avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto (essendo esclusi, quindi, tutti i dipendenti ai quali, proprio in funzione della particolare articolazione dell'orario di lavoro che non consente di fruire della pausa pasto, viene attribuita una indennità sostitutiva di mensa);
- essere addetti ad una unità produttiva (sono esclusi, quindi, coloro che non sono stabilmente assegnati ad una "unità" intesa come sede di lavoro);
- ubicazione della suddetta unità in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l'utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l'utilizzo di buoni pasto.

Successivamente, con la risoluzione 17 maggio 2005 n. [63](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la somministrazione di alimenti e bevande attraverso **card elettroniche** che ne permettono di verificare in tempo reale l'utilizzo da parte del dipendente è assimilata alla mensa aziendale "diffusa", per cui i corrispondenti importi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di 5,29 euro.

Con riguardo alla fattispecie in esame, l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'indennità sostitutiva erogata dall'ente istante, per un importo giornaliero di 5,29 euro, ai dipendenti che hanno prestato l'attività lavorativa presso la sede lavorativa e che non hanno potuto utilizzare il proprio badge elettronico, a causa della chiusura degli esercizi pubblici convenzionati a seguito dell'emergenza COVID-19, sia riconducibile alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di unità produttive ubicate in zone dove **manchino strutture** o servizi di ristorazione, vista la chiusura per legge di tali strutture disposta temporaneamente dal Governo per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

Ne consegue che l'indennità in questione non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, sempreché sussistano le **condizioni** previste dalla summenzionata risoluzione n. [41/2000](#).



# Il compenso incassato dai “minimi” a partita IVA chiusa è reddito diverso

Tale qualificazione reddituale dipenderebbe dall'impossibilità di accertare il requisito dell'abitudine del lavoro autonomo

/ Paola RIVETTI

Il compenso incassato dal professionista dopo la cessazione dell'attività in regime di vantaggio (ex DL [98/2011](#)) va dichiarato come reddito diverso, non essendo possibile riscontrare il requisito soggettivo dello svolgimento abituale dell'attività di lavoro autonomo professionale. Questo il chiarimento reso con la risposta interpello n. [299](#), pubblicata ieri.

Il caso esaminato riguarda un professionista che nel 2017 ha chiuso la partita IVA in regime di vantaggio e ha trasferito la residenza all'estero. Nel 2019 gli sono stati liquidati alcuni crediti relativi ad un patrocinio esercitato a spese dello Stato per i quali era stata emessa regolare fattura elettronica. L'istante chiede quindi raggugli in merito alle modalità di indicazione in dichiarazione di quanto incassato **dopo la cessazione** dell'attività posto che non risulta possibile inserire l'importo nel quadro LM del modello REDDITI PF in assenza di una partita IVA attiva.

In merito alla determinazione del reddito in caso di cessazione dell'attività in presenza di ricavi e compensi fatturati e non ancora riscossi, ovvero costi ed oneri per i quali manca ancora la manifestazione numeraria, la circ. Agenzia delle Entrate n. [17/2012](#) (§ 5.1) aveva specificato che, nell'ambito del regime di vantaggio (a prescindere dal tipo di attività esercitata, d'impresa o di lavoro autonomo), trovano applicazione i chiarimenti forniti con riferimento all'attività professionale. In sostanza, l'attività del professionista non può considerarsi cessata fino all'**esaurimento** di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività professionale (circ. n. [11/2007](#), § 7.1).

Pertanto, il contribuente soggetto al regime di vantaggio che intenda cessare l'attività, fino a conclusione delle operazioni relative alla **riscossione dei crediti** e al pagamento dei debiti:

- è tenuto ad adempiere agli obblighi dichiarativi, com-

pilando il quadro LM del modello REDDITI PF;

- non può chiudere la partita IVA.

In alternativa, in ragione delle modeste dimensioni dell'attività soggetta a tale regime, il contribuente può scegliere di determinare il reddito relativo all'ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell'anno manifestazione finanziaria, in **deroga**, quindi, al principio di cassa.

Analoga impostazione è stata assunta nell'ambito del regime forfetario con la circ. n. [10/2016](#) (§ 4.3.5).

Nella risposta pubblicata ieri, l'Agenzia definisce il trattamento ai fini reddituali del compenso fatturato durante il regime agevolato, ma **incassato successivamente** alla chiusura della partita IVA.

Viene osservato che, al momento dell'incasso del compenso, non è possibile riscontrare in capo al contribuente i presupposti tipici dell'esercizio per professione abituale di attività di lavoro autonomo, così come definiti nell'[art. 53](#) comma 1 del TUIR. Pertanto, in mancanza del requisito soggettivo dell'abitudine, che è alla base delle attività di lavoro autonomo professionali, l'Agenzia propende per dichiarare tale compenso come reddito diverso ([art. 67](#) comma 1 lett. l) del TUIR), indicandolo nel quadro RL (rigo RL15 - redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale) del modello REDDITI PF 2020.

Secondo l'impostazione che sembrava emergere dalla circ. n. [11/2007](#) (§ 7.1, relativo alla natura dei corrispettivi incassati a seguito della cessione della clientela), invece, il compenso originato da una prestazione resa nell'esercizio di un'attività professionale avrebbe **mantenuto** la sua **qualificazione reddituale** anche se incassato successivamente alla cessazione dell'attività. Come rilevato anche nella circ. CNDCEC 12 maggio 2008 n. [1/IR](#) a commento della circolare citata, riguardo alla qualificazione reddituale del corrispettivo, la sua rilevanza nell'ambito della categoria dei redditi di lavoro autonomo dipende, pur sempre, dal momento in cui l'operazione viene effettuata.



# I commercialisti presentano le proprie richieste alla politica

Ieri in Senato incontro con la Consulta dei parlamentari commercialisti, a cui sono state spiegate le ragioni dello sciopero di metà settembre

/ Savino GALLO

Eliminazione delle sanzioni sui versamenti effettuati tra il 20 agosto e il 30 settembre, moratoria sui termini per le richieste dei benefici economici a fondo perduto, spostamento dei termini per il bonus sanificazione e istituzione presso il MEF di un **tavolo permanente** di consultazione sulla riforma tributaria, sul contenzioso tributario e sui provvedimenti fiscali in elaborazione.

Sono queste le **quattro richieste** che i rappresentanti della categoria hanno presentato ai componenti della Consulta parlamentare dei commercialisti, nel corso di un incontro tenutosi ieri in Senato. Al centro della riunione le motivazioni che hanno indotto i sindacati a proclamare, con il sostegno del Consiglio nazionale, lo **sciopero** tra il 14 e il 22 settembre.

All'incontro con i vertici del CNDCEC (presenti Massimo Miani e Giorgio Luchetta, rispettivamente Presidente e Vicepresidente del Consiglio nazionale) e i Presidenti delle associazioni ADC (Maria Pia Nucera), AIDC (Andrea Ferrari), ANC (Marco Cuchel) e UNGD-CEC (Matteo De Lise) hanno preso parte il coordinatore della Consulta Andrea De Bertoldi di FdI, Emiliano Fenu del M5S, Gilberto Pichetto Fratin di FI, Donatella Conzatti di IV e Umberto Buratti del PD. In pratica, gli esponenti di quasi tutto l'arco parlamentare che hanno riconosciuto la **centralità del ruolo** svolto dai commercialisti soprattutto in questi ultimi mesi (in cui ci si è dovuti districare tra i tanti provvedimenti emanati causa COVID) e si sono impegnati a **portare avanti le istanze** presentate dalla categoria presso l'Esecutivo. La stessa promessa è arrivata anche dal Presidente della Commissione Finanze del Senato, Luciano D'Alfonso, incontrato da una delegazione di commercialisti subito dopo la riunione con la Consulta.

"I due incontri sono stati molto positivi – ha commentato Massimo Miani –. Ovviamente, con la Consulta giocavamo in casa, ma anche il Presidente D'Alfonso sembra aver capito le nostre ragioni. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni. Certo è che questa volta non ci accontenteremo solo di eventuali aperture al dialogo. Vogliamo vedere **fatti concreti**".

Anche l'accoglimento di alcune delle richieste presentate ieri, comunque molto difficile considerati i tempi ristretti, potrebbe non bastare per fermare la protesta. La macchina dello sciopero, infatti, si è ormai già messa in moto. Oltre a non prendere parte alle udienze presso le Commissioni tributarie e al mancato invio della comunicazione LIPE relativa al II trimestre 2020 nel periodo compreso tra il 14 e il 22 settembre, sono in programma diverse **manifestazioni di piazza** nella giornata del 15 settembre.

Quella principale si terrà a Roma, in piazza Santi Apostoli (già teatro della medesima iniziativa che ebbe luogo nel dicembre del 2016). Ma contemporaneamente dovrebbe essercene una in **tutti i capoluoghi di Regione**, con ogni probabilità dinanzi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In questo caso, l'organizzazione è demandata alle sezioni locali dei sindacati con l'ausilio degli Ordini territoriali. Ieri, con un'apposita informativa (n. 99/2020), il Consiglio nazionale ha chiesto espressamente ai rappresentanti degli ODCEC di raccordarsi con le associazioni. Allegati all'informativa c'erano, tutti i documenti da girare ai singoli iscritti perché possano aderire all'astensione.

Per partecipare, infatti, andrà data **comunicazione alla clientela** almeno 10 giorni prima dell'inizio dello sciopero. Nel modello di lettera già preparato dai sindacati, vengono ribadite le ragioni dell'iniziativa, informati i clienti che per 8 giorni non verranno trasmesse le liquidazioni periodiche IVA né si prenderà parte alle udienze in Commissione tributaria, e che tutte le altre attività verranno espletate regolarmente dallo studio, senza modifiche agli orari di apertura e chiusura.

Mentre per quanto riguarda la comunicazione alle segreterie delle **Commissioni tributarie**, la relativa documentazione attestante la partecipazione allo sciopero dovrà essere inviata almeno due giorni prima della data stabilita dell'udienza. Ma l'astensione potrà anche essere dichiarata all'inizio dell'udienza, in questo caso recandosi personalmente in Commissione.



# Ammissibile la conciliazione sul licenziamento nonostante il blocco

Assistenza tecnica qualificata per ridurre i rischi di una conciliazione in sede protetta a seguito dell'intimazione in violazione dei divieti

/ Sergio PASSERINI

Alla luce delle novità introdotte dal DL [104/2020](#), gli operatori economici si troveranno ancora per vari mesi, verosimilmente fino a fine 2020, a confrontarsi con i divieti di licenziamento introdotti dal legislatore per fare fronte all'emergenza da COVID-19 (dall'[art. 46](#) del DL 18/2020, poi dall'[art. 80](#) del DL 34/2020 e ora dall'[art. 14](#) del DL 104/2020, c.d. decreto "Agosto").

In questa sede non si vuole analizzare tali divieti di licenziamento, ma affrontare una specifica questione, posta da vari operatori, quella relativa alla **legittimità** e reale inoppugnabilità di conciliazioni concluse in sede protetta con i lavoratori a seguito di licenziamenti intimati in violazione di questi divieti di legge. Non sono infatti mancati in questi mesi casi di licenziamenti intimati per ragioni economiche nonostante il divieto, seguiti da conciliazioni concluse in sede protetta (in sede sindacale o innanzi alle Commissioni di Conciliazione autorizzate) con le quali i lavoratori hanno accettato o comunque rinunciato a impugnare il licenziamento a fronte di un incentivo economico.

Ricordiamo che l'INPS, con il messaggio n. [2261/2020](#), ha chiarito come al lavoratore licenziato dopo il 17 marzo 2020 in violazione dei menzionati divieti di licenziamento debba essere comunque riconosciuta l'indennità di disoccupazione **NASpI**, ancorché con riserva di ripetizione di quanto erogato nella ipotesi in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro. La conclusione di un accordo di rinuncia alla impugnazione del licenziamento vietato, con erogazione al lavoratore di un incentivo e mantenimento della sua possibilità di accedere alla NASpI, risponde dunque in molti casi all'interesse di entrambe le parti e può essere visto come strumento per risolvere situazioni di fatto paralizzate dal prolungato divieto di licenziamento.

Qualcuno ha tuttavia sollevato **dubbi** sulla legittimità e reale inoppugnabilità di queste conciliazioni: ciò perché il licenziamento intimato in violazione di questi divieti deve pacificamente considerarsi nullo, per violazione di norma imperativa di legge, e l'[art. 1972](#) del codice civile sancisce la nullità o annullabilità di transazioni concluse relativamente a negozi illeciti o nulli. Il timore è dunque quello di tardivi ripensamenti di lavoratori che, a distanza di tempo, individuino un proprio interesse a mettere in discussione una transazione già perfezionatasi e cerchino di sostenere la nullità

della conciliazione conclusa, pur se in sede protetta.

La giurisprudenza evidenzia da tempo (*cfr.* per esempio Cass. n. [23064/2016](#)) che la disciplina dettata dall'art. 1972 c.c. distingue nei suoi due commi tra la transazione relativa a un negozio illecito e quella relativa a un negozio nullo, dichiarando nulla la prima, anche se le parti abbiano trattato della nullità in questione (comma 1), ed annullabile la seconda, ma soltanto a istanza della parte che abbia **ignorato** la causa di nullità (comma 2).

Appare difficile ipotizzare che un lavoratore chieda l'annullamento della transazione a norma del secondo comma dell'art. 1972 c.c., essendo davvero improbabile che egli riesca a **dimostrare** di aver ignorato la causa di nullità del licenziamento intimatogli in pendenza del divieto di legge. Secondo i menzionati timori, qualcuno potrebbe invece sostenere (laddove almeno la conciliazione non innovi il titolo della cessazione del rapporto, ma confermi il licenziamento, disciplinandone solo le conseguenze) la nullità della transazione a norma del primo comma dell'art. 1972 c.c., perché intervenuta su licenziamento illecito: secondo l'[art. 1418](#), comma 2, c.c., l'illiceità del negozio giuridico consegue all'illiceità della sua causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti (Cass. n. [7963/2020](#)); l'ipotesi sarebbe dunque difficile, ma non impossibile da ipotizzare, anche in considerazione di alcune interpretazioni giurisprudenziali estensive sull'indisponibilità delle nullità (*cfr.* Cass. n. [8066/2016](#)) e dei riflessi pubblici della disciplina (la percezione della NASpI grazie a un licenziamento che il legislatore ha vietato).

I profili giuridici sottesi alla questione sono complessi, ma devono tenere conto della specificità della disciplina dei licenziamenti.

Inducono a ridimensionare i timori prima descritti sia la stessa interpretazione dell'INPS nel ricordato messaggio n. 2261/2020, sia il pacifico principio della **piena disponibilità** da parte del lavoratore del diritto all'impugnazione del licenziamento e al posto di lavoro (diritti di per sé nemmeno tutelati dall'[art. 2113](#) c.c.: *cfr.* Cass. n. [22105/2009](#)).

Si ritiene dunque che conciliazioni sui licenziamenti vietati dalla normativa COVID-19 siano senz'altro ammissibili, ma quanto segnalato conferma l'opportunità di un'**assistenza tecnica qualificata**, finalizzata a ridurre il rischio di successive strumentalizzazioni.



# Ammissione al passivo concorsuale del lavoratore anche per i contributi previdenziali

Il curatore deve necessariamente verificare se i contributi a carico del lavoratore sono stati a suo tempo versati

/ Saverio MANCINELLI

Nella considerazione che sulla retribuzione il dipendente subisce (anche) delle **ritenute** previdenziali, appare lecito interrogarsi se l'insinuazione al passivo del lavoratore, creditore di un'impresa sottoposta a procedura concorsuale, debba avvenire al netto o al lordo di tali ritenute.

Una "istintiva" interpretazione tenderebbe all'ammissione al passivo concorsuale al netto delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore, sul presupposto che l'obbligo di versamento in capo al datore di lavoro, sia della quota a suo carico che per quella a carico del lavoratore, sorge al **termine** del "periodo di paga" a prescindere dall'erogazione della retribuzione. Per le ritenute previdenziali si applica, infatti, un principio di "competenza" (e non di "cassa" come avviene per le ritenute fiscali), divenendo il datore di lavoro debitore dell'INPS di (tutti) i contributi anche senza avere corrisposto gli stipendi al proprio dipendente.

Tuttavia, la Suprema Corte (Cass. 17 novembre 2016 n. [23426](#)), ha chiarito che il credito da lavoro va ammesso al passivo concorsuale **al lordo** dei contributi previdenziali gravanti sul lavoratore.

Tale effetto ha origine dall'[art. 23](#) della legge 4 aprile 1952 n. 218, che così stabilisce: "Il datore di lavoro che **non** provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori".

La Cassazione ha (sempre) interpretato la norma nel senso che, in caso di omissione o adempimento tardivo dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro, quest'ultimo resta tenuto per l'**intero** senza diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la sua quota, dove la disposizione ha carattere generale nell'ordinamento previdenziale, in quanto espressione del principio di buona fede.

Ne consegue che, se il lavoratore deposita istanza di

insinuazione chiedendo quanto non percepito per stipendi, al lordo dei contributi previdenziali a proprio carico, il curatore deve necessariamente **verificare** (tramite il consulente del lavoro o modello 770 o contabilità o "cassetto fiscale") se, a suo tempo, il datore di lavoro aveva effettuato il pagamento delle ritenute a carico del lavoratore.

Effettuata la verifica, si aprono **due scenari**:

- se i contributi a carico del lavoratore sono stati versati nei termini (caso frequente, poiché l'[art. 3](#) comma 6 del DLgs. 8/2016, prevede la sanzione penale della reclusione fino a 3 anni congiunta alla multa fino a 1.032 euro per gli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui), il lavoratore va ammesso al passivo fallimentare al netto delle ritenute previdenziali invocate;

- se i contributi a carico del lavoratore **non** sono stati versati affatto, o sono stati versati tardivamente, il lavoratore va ammesso al lordo della quota previdenziale a suo carico con il privilegio ex [art. 2751-bis](#) c.c., pure nel caso in cui l'INPS si sia insinuato (anche) per la quota a carico del lavoratore non pagata.

## Effetto sanzionatorio della mancanza di rivalsa

Infatti, per il principio sancito dall'art. 23 della legge n. 218 del 1952, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, il lavoratore matura (anche) un credito di **natura retributiva** nei confronti del datore di lavoro per la quota parte dei contributi previdenziali a proprio carico non versati, o tardivamente versati, all'INPS.

Quale conseguenza di tale effetto "sanzionatorio **senza rivalsa**", il curatore – con attivo "capiente" – dovrà pagare nel riparto sia il lavoratore al lordo della quota previdenziale a suo carico, sia l'INPS per quanto non versato, oltre sanzioni (o solo per le sanzioni in caso di pagamento a suo tempo tardivamente effettuato).



# L'indennità di trasferta è retribuzione se sede di assunzione e dei lavori coincidono

Per beneficiare del regime previdenziale di favore è necessaria un'attenta analisi civilistica

/ Marcello ASCENZI

Il trattamento previdenziale delle indennità di **trasferta** o missione, in particolare per il personale impiegato in cantieri edili temporanei, presenta degli aspetti critici cui un recente intervento della Cassazione offre spunti per alcune riflessioni.

Va detto che l'ordinamento non definisce la fattispecie della trasferta che trova, invece, negli interventi giurisprudenziali la declinazione dei caratteri che delimitano i confini dell'istituto.

La trasferta riguarda i lavoratori **subordinati** e gli elementi che la caratterizzano sono il temporaneo mutamento del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alla sede di lavoro, individuata generalmente nel contratto di assunzione, l'unilateralità della disposizione in missione da parte del datore di lavoro, lo svolgimento dell'attività nell'interesse del datore alla cui direzione il dipendente rimane vincolato, il mantenimento del collegamento funzionale con la sede di lavoro di provenienza durante il periodo della trasferta. In tali circostanze viene erogata una apposita indennità di trasferta, definita dal **contratto collettivo** di riferimento, che, al fine di compensare i disagi del lavoratore derivanti dall'espletamento del lavoro in un luogo diverso dalla sede di lavoro, si aggiunge alla normale retribuzione. La trasferta si distingue poi dal **trasferimento** per il fatto che la prima necessita della sussistenza permanente del legame tra il prestatore e l'originario luogo di lavoro, confermandosi irrilevanti, in genere, la protrazione dello spostamento per un lungo periodo di tempo e la coincidenza del luogo della trasferta con quello del trasferimento, anche se disposto senza soluzione di continuità al termine della trasferta medesima.

Il **regime previdenziale** applicabile all'indennità di trasferta è definito dall'[art. 51](#) del TUIR in virtù del principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali.

In deroga al principio generale secondo il quale tutte le erogazioni da parte del datore di lavoro concorrono alla formazione della base imponibile previdenziale del lavoratore, l'art. 51 comma 5 del TUIR individua un regime speciale, esentando entro certi limiti le indennità di trasferta dall'imponibile. Naturalmente tale regime trova applicazione in presenza di una trasferta **genuina**, che rispetti i canoni civilistici in precedenza indicati.

Per una corretta **qualificazione** della trasferta e conseguente trattamento delle indennità, ogni fattispecie deve essere analizzata, evitando di fare affidamento a

criteri generalizzati, verificando nella sostanza lo svolgimento dell'attività lavorativa e tenendo conto dei criteri individuati dalla giurisprudenza.

La Suprema Corte, con la recente ordinanza n. [14380/2020](#), si è pronunciata in merito al requisito del **mutamento** del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa e all'applicabilità del regime previdenziale di favore per le indennità di trasferta. Nel caso di specie l'INPS contestava l'esenzione della diaria corrisposta ad alcuni lavoratori edili formalmente in missione, in quanto gli stessi esplicitavano in maniera fissa e continuativa la propria attività presso una determinata località diversa dalla sede amministrativa. In particolare i dipendenti, residenti nella provincia di Napoli, erano assunti presso un **cantiere temporaneo** di Bologna, come risultante dalla comunicazione al centro per l'impiego di Bologna, da un'azienda con sede ad Afra-gola per svolgere lavori edili esclusivamente nel cantiere di Bologna.

La Suprema Corte, nel precisare che l'indennità di trasferta è un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione ad una prestazione effettuata per limitato periodo di tempo e nell'**interesse** del datore di lavoro al di fuori dell'ordinaria sede di lavoro, ha confermato che la coincidenza tra il luogo di assunzione e quello della prestazione dell'attività lavorativa è sufficiente per considerare l'indennità erogata a titolo di trasferta interamente soggetta a contribuzione, a nulla rilevando che la sede amministrativa risultasse formalmente in un luogo diverso, dove, tra l'altro, i lavoratori non avevano necessità di recarsi per espletare le mansioni affidate.

Con riferimento agli altri requisiti, resta complessa la verifica dell'esistenza del **legame** tra prestatore e originario luogo di lavoro, condizione richiamata sempre più spesso dalla giurisprudenza. Il collegamento funzionale con l'originaria sede di lavoro dovrebbe sussistere nel caso in cui il dipendente permanga soggetto alle direttive impartite dai responsabili della sede di lavoro originaria, situazione difficile da verificare per i lavoratori assunti nei cantieri temporanei, che possono essere inviati a svolgere temporaneamente attività lavorativa presso un altro cantiere.

Per operare il dipendente deve coordinarsi con i responsabili di tale cantiere e, pertanto, maggiore è la **dipendenza** dalle istruzioni impartite da questi ultimi, maggiore sarà la probabilità che l'attività lavorativa non costituisca una trasferta.



# Il ricorso contro l'ipoteca limita il giudizio di ottemperanza

Non è mai possibile ordinare la restituzione di quanto già pagato

/ Alfio CISSELLO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. [17044](#) dello scorso 13 agosto, ha sancito che, in caso di ricorso contro la **comunicazione ipotecaria**, il [giudice dell'ottemperanza](#) deve limitarsi ad ordinare la cancellazione dell'ipoteca stessa, non potendo ordinare la restituzione di quanto indebitamente pagato.

Nel caso di specie, stando al testo della sentenza, è vero che il **dispositivo** della sentenza da ottemperare si limitava ad ordinare la cancellazione dell'ipoteca, ma è del pari vero che il ricorso contro la comunicazione ipotecaria pare fosse stato accolto per omessa notifica degli atti presupposti.

Il ricorso contro le misure cautelari (fermo, ipoteca) e contro l'intimazione ad adempiere dell'[art. 50](#) del DPR 602/73 tendenzialmente può basarsi solo su **vizi propri** della cautela stessa, quindi sembra corretto affermare che il giudice dell'ottemperanza debba limitarsi ad attuare la materiale cancellazione del provvedimento dai pubblici registri.

A volte, l'accoglimento del ricorso può tramutarsi in una "vittoria di Pirro", se basato su vizi formali e non di legittimità: pensiamo alla comunicazione di ipoteca annullata in quanto priva del **dettaglio degli immobili** che si intende ipotecare. Essa potrà essere riemessa nella maniera corretta senza problemi, considerato che siamo in una fase procedimentale retta da termini di prescrizione (peraltro interrotti dagli atti indicati) e non di decadenza.

Invece, se si tratta di **vizi di legittimità** l'atto cautelare non potrà essere riemesso in assenza di una mutazione della situazione di fatto. Se l'ipoteca viene annullata in quanto non è risultato integrato il limite dei 20.000 euro di debito di cui all'[art. 77](#) del DPR 602/73, solo se, in ragione di nuovi carichi, il limite viene ad essere sforato, l'ipoteca potrà essere riemessa.

Ma se, come sembra successo nella fattispecie analizzata nella sentenza n. 17044, l'annullamento deriva da omessa notifica degli atti presupposti, tutto cambia.

Sin dalla storica sentenza n. 16412 del 2007 delle Sezioni Unite è pacifico il menzionato principio: l'omessa notifica dell'atto presupposto è vizio che, di per sé, cagiona la **nullità del successivo**; l'atto presupposto non potrà essere rinotificato, salvo la (remota) ipotesi in cui siano ancora pendenti i termini decadenziali, ad esempio quelli dell'[art. 25](#) del DPR 602/73.

Nel momento in cui il giudice annulla l'atto successivo (comunicazione ipotecaria) per la ragione esposta,

gli atti presupposti sono nulli, e, su di essi, alcuna riscossione può essere azionata.

A nostro avviso, è davvero ovvio che la sentenza, come sancisce l'[art. 68](#) del DLgs. 546/92, contiene al suo interno un **comando intrinseco**: la pronta restituzione di quanto pagato.

Se così non fosse, allora potremmo affermare che non serve l'intervento del giudice.

Ipotizziamo che un contribuente non riceva le cartelle di pagamento, e che, ricevendo l'iscrizione ipotecaria, paghi una parte del debito intimato. Ove venga accolto il ricorso per mancata notifica della cartella di pagamento, spetta la restituzione, non essendo sufficiente la cancellazione dell'ipoteca.

Il ricorso è stato accolto sulla base di un vizio di merito, ed è irrilevante la circostanza che, nel dispositivo della sentenza da ottemperare, figuri il **solo ordine** di cancellazione dell'ipoteca (del resto, il dispositivo va letto in sintonia con la motivazione, Cass. 20 giugno 2019 n. [16569](#)).

Ci si può legittimamente chiedere cosa dovrebbe fare il contribuente se si condivide quanto detto dai giudici. L'accesso alla giurisdizione tributaria, almeno sino a quando non si riuscirà a scalfire il divieto di azioni di **accertamento negativo**, presuppone un atto impugnabile, allora il contribuente dovrebbe chiedere il rimborso e impugnare il diniego?

Il discorso sarebbe diverso se il giudice avesse rigettato il motivo di ricorso sull'omessa notifica degli atti presupposti e accolto per un vizio proprio dell'ipoteca. In questo frangente sarebbero condivisibili le motivazioni esposte dai giudici di Cassazione.

Purtroppo, non è la prima volta che la Cassazione tenta di rendere quasi privo di utilità il rimedio dell'ottemperanza. Con la sentenza n. 10299 del 12 aprile 2019, i giudici hanno affermato che l'azione di ottemperanza non serve per ottenere la restituzione delle imposte indebitamente versate per effetto della riscossione frazionata, quando il giudice tributario, con sentenza definitiva, abbia addirittura **annullato il provvedimento impugnato** (la cartella di pagamento).

Trattasi di sentenza autoesecutiva, che non postula l'intervento del giudice dell'ottemperanza.

Vero è che la sentenza è autoesecutiva, ma è ancor più vero che se i soldi non vengono erogati l'**autoesecutività** rimane "sulla carta".



## Licenziamento legittimo se l'attività in malattia compromette la guarigione

Il lavoratore deve provare che lo svolgere l'altra attività è compatibile con la malattia denunciata e non compromette il recupero dell'integrità fisica

/ Giada GIANOLA

È legittimo il licenziamento irrogato al lavoratore che, durante la malattia, svolga altra attività se tale attività comprometta la guarigione e la ripresa dell'attività lavorativa o ne comporti, in qualche modo, un **ritardo**.

È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. [18245](#) depositata ieri, 2 settembre 2020, che ha così confermato il proprio orientamento in materia, consolidandolo ulteriormente.

Il caso su cui i giudici di legittimità si sono pronunciati riguarda un dipendente che, assente da lavoro per motivi di salute connessi a una **dermatite** acuta alle mani, durante la malattia aveva prestato la propria attività presso il bar-pasticceria della moglie. Dalle risultanze istruttorie era emerso che il lavoratore si era dedicato a una serie di operazioni non idonee a favorire la sua guarigione, avendo provveduto anche al lavaggio delle stoviglie e alla preparazione del caffè, con conseguente esposizione delle mani sia all'acqua sia a fonti di calore.

Il dipendente era così stato licenziato per giusta causa ai sensi dell'[art. 2119](#) c.c. dall'azienda.

I giudici di secondo grado, pronunciandosi sul ricorso proposto dal prestatore, che aveva domandato che il licenziamento subito fosse dichiarato illegittimo nonché la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, lo hanno **rigettato**, ritenendo invece legittimo il recesso esercitato dal datore di lavoro. Il dipendente, con la condotta sopra descritta, aveva infatti, per i giudici del gravame, violato sia gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro (in particolare, l'obbligo di diligenza e quello di fedeltà), sia i doveri generali di correttezza e buona fede compromettendo il recupero della propria integrità fisica finalizzato al rientro a lavoro.

A fondamento di tale statuizione vi erano del resto i risultati dell'accertamento peritale, da cui emergeva che il comportamento tenuto dal dipendente aveva **pregiudicato** i tempi di recupero dalla malattia essendo sia l'utilizzo di acqua durante il lavaggio di stoviglie, sia l'esposizione a fonti di calore durante la preparazione del caffè e di bevande calde "inopportune in presenza

della dermatite alle mani".

Tale decisione è stata confermata dalla Suprema Corte, che ha così colto l'occasione per ribadire che l'espletamento di altra attività lavorativa durante la malattia è idoneo a **violare** i suddetti obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, compresi i doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, con conseguente legittimità del recesso esercitato dal datore di lavoro, nella misura in cui tale attività sia idonea a far presumere l'inesistenza della malattia, con conseguente integrazione degli estremi di una simulazione fraudolenta, nonché quando tale attività, a seguito di un "giudizio *ex ante* in relazione alla natura della patologia ed alle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio" (*cfr.* Cass. n. [26496/2018](#) e Cass. n. [10416/2017](#); così anche Cass. n. [7641/2019](#)).

Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione ha del resto evidenziato che durante la malattia il lavoratore non è tenuto ad astenersi da ogni attività, sia essa lavorativa o extralavorativa, e che, quindi, non sussiste un divieto assoluto in tal senso. Tuttavia, per andare esente da responsabilità disciplinare, il dipendente è tenuto a **provare** che lo svolgimento di altra attività durante i giorni in cui risulti assente da lavoro per malattia sia compatibile con la patologia denunciata e non comprometta in alcun modo la guarigione e il recupero delle energie psicofisiche, dimostrando dunque di aver adottato ogni cautela idonea a preservare la propria salute. È onere, invece, del datore di lavoro dimostrare l'incidenza della diversa attività lavorativa (o extralavorativa) nel ritardare o pregiudicare la guarigione ai fini del rilievo disciplinare del comportamento (*cfr.* Cass. n. [4869/2014](#)).

Nel caso di specie era evidente che tale compatibilità non sussistesse ed, anzi, il dipendente, come rimarcato dai giudici di legittimità, si era **colpevolmente** sottratto all'obbligo di rendere la prestazione lavorativa, ponendo in essere una condotta tale da ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto.



## Sabato sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del bonus mobilità

Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, con un post su *Facebook* pubblicato ieri, ha annunciato che il decreto attuativo per il **bonus mobilità** è stato registrato domenica scorsa alla Corte dei Conti e sabato 5 settembre sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

"Non nascondo che ci siano stati degli **intoppi amministrativi**, che comunque con il lavoro a pieno ritmo in tutto il mese di agosto abbiamo superato – ha scritto il Ministro –. Il fondo è stato quasi raddoppiato: da 120 milioni a 210 milioni di euro proprio grazie ad un lavoro congiunto tra Governo e Parlamento, che ringrazio. Adesso chiediamo ancora qualche giorno di pazienza".

Dal 5 settembre partiranno, si legge nel post, anche i **60 gior-**

**ni** necessari alla società per finire il portale e per assicurare la possibilità di utilizzare queste risorse aggiuntive che – grazie a un assestamento di bilancio – saranno operative affinché nessuno rimanga indietro.

"Vogliamo che chi abbia acquistato una **bicicletta** o un altro mezzo di trasporto individuale, caricando la fattura o scontrino parlante, possa essere rimborsato nelle modalità previste: fino 500 euro e per il 60% del costo" conclude Costa.

Il Ministro, infine, ricorda che per usufruire del bonus è necessario possedere la fattura dell'acquisto (o in alternativa lo scontrino parlante) e lo **SPID** personale (si veda "[Bonus mobilità per l'acquisto di biciclette e monopattini elettrici](#)" del 23 maggio 2020).

## Differita al 30 novembre 2020 la dichiarazione annuale ENPACL

Con un [comunicato](#) diffuso nella giornata di ieri, l'ENPACL ha reso noto il differimento al **30 novembre 2020** del termine per l'invio della dichiarazione (in scadenza il 16 settembre) nonché del pagamento della prima rata della contribuzione 2020. In particolare, entro il 30 novembre 2020, tutti i consulenti del lavoro iscritti dovranno sia rendere la **comunicazione obbligatoria** del volume d'affari IVA e del reddito professionale relativo all'anno 2019, attraverso la procedura on line presente sul portale dell'Ente (la quale sarà resa disponibile nelle prossime settimane), sia effettuare il versamento di quanto dovuto per la contribuzione soggettiva e integrativa.

Il versamento potrà essere effettuato in **unica soluzione** ovvero **ratealmente**, in un massimo di sei rate mensili aventi scadenza: lunedì 30 novembre 2020; giovedì 31 dicembre

2020; venerdì 29 gennaio 2021; venerdì 26 febbraio 2021; martedì 30 marzo 2021; venerdì 30 aprile 2021.

Come si legge dal comunicato, il differimento dei termini si è reso necessario in considerazione del fatto che le delibere assunte dall'Assemblea dei Delegati dello scorso 23 aprile 2020 (si veda "[I consulenti del lavoro possono scegliere il contributo soggettivo da versare](#)" del 25 aprile 2020), con incisivi interventi di riduzione e dilazione dei contributi obbligatori 2020, **non hanno ottenuto** l'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, nonostante la copiosa documentazione inviata a sostegno di tali provvedimenti.

L'Ente si riserva comunque di assumere ogni ulteriore iniziativa utile a **sostenere** gli iscritti in difficoltà, ivi compreso diversi termini di versamento della contribuzione.

## IVA al 10% per le opere d'arte eseguite interamente dall'artista

Con risposta a interpello n. [303](#) pubblicata ieri, 2 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito all'applicabilità dell'aliquota IVA del 10% per le cessioni, da parte degli **autori** e dei loro eredi o legatari, degli oggetti d'arte individuati dalla Tabella allegata al DL [41/95](#).

L'aliquota ridotta in questione è disciplinata ai sensi del n. 127-*septiesdecies*) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR [633/72](#) e si applica, come descritto poc'anzi, ai soli "**oggetti d'arte**" individuati dal DL 41/95.

Nella fattispecie esaminata nella risposta a interpello, il soggetto passivo IVA è un artista che progetta, con l'utilizzo del computer e mediante software tridimensionali, sculture figurative originali che successivamente procede a stampare con l'utilizzo di apposite stampanti 3D. In seguito alla stampa tridimensionale, ottiene delle sculture "grezze" che a volte provvede a stuccare, lisciare o sottoporre ad altre lavorazioni artigianali post produzione, tra cui in ogni caso la verniciatura.

Secondo l'Agenzia delle Entrate l'operazione non può essere agevolata poiché, nella Tabella allegata al DL 41/95, per quanto concerne le sculture, si fa riferimento alle "opere originali dell'**arte statuaria** o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall'artista". In base a quanto emerge dall'istanza d'interpello, tuttavia, le opere non appaiono interamente eseguite dall'artista-soggetto passivo, essendo realizzate in tutto o in parte attraverso l'utilizzo di procedimenti meccanici, quali stampanti 3D e software di modellazione 3D.

Peraltro, risulta che lo scultore a volte realizzi molteplici pezzi della stessa "creazione" (50 o 200 pezzi per colore) e ciò contrasta con la "**tiratura limitata**" prevista dalla Tabella allegata al DL 41/95, che solamente nel caso di fusioni di sculture ammette un numero di sculture a tiratura limitata al massimo ad otto esemplari.



## Premio ai dipendenti “Coronavirus” anche per i giorni di volontariato

Con la risposta a interpello n. [302](#) di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è riconosciuto il diritto a fruire del **premio** ai dipendenti coronavirus previsto dall'[art. 63](#) del DL 18/2020 in relazione ai giorni del mese di marzo 2020 in cui il contribuente ha effettuato attività di protezione civile in qualità di volontario.

L'[art. 39](#) del DLgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (c.d. “Codice della Protezione Civile”) prevede, al comma 1, che ai volontari aderenti ai soggetti iscritti all'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile (di cui fa parte la Croce Rossa Italiana), impiegati in attività di soccorso e di assistenza in vista o in occasione di eventi emergenziali, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto a garantire loro il mantenimento del posto di lavoro, il **trattamento economico** e previdenziale, nonché la copertura assicurativa. A sensi del successivo comma 4, il

datore di lavoro ha la possibilità di richiedere il rimborso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dell'equivalente degli emolumenti versati al dipendente legittimamente impegnato come volontario.

Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, ai fini in esame il lavoro prestato quale volontario della Protezione Civile si configura come una **diversa modalità** di svolgimento della prestazione lavorativa, e pertanto l'istante non può considerarsi assente (circostanza ostativa al riconoscimento dell'incentivo economico), bensì tenuto ad una diversa modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Ne consegue che il soggetto in questione potrà accedere all'incentivo economico previsto dall'art. 63 del DL 18/2020 per i giorni del mese di marzo 2020 nei quali effettuato le attività di **protezione civile**.